

da comunicarsi, in maniera univoca e omogenea da parte di tutti i lavoratori delle diverse unità operative interessate, nel mese di dicembre di ciascun anno, al fine di permettere la corretta organizzazione dei turni.

c) **Permessi:** i permessi retribuiti, previsti e disciplinati dall'art 158 del C.C.N.L. 30.11.2019 da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, potranno essere goduti anche in ore e in frazione di 15 minuti.

d) **Banca ore:** Le parti convengono che i lavoratori con anzianità aziendale fino a 24 mesi, che effettuano maggiori prestazioni, autorizzate dall'azienda, abbiano la possibilità di scegliere se tali ore debbano essere retribuite o accumulate in un monte ore annuale, cui attingere per usufruire di permessi di recupero.

Ogni lavoratore potrà scegliere, di giorno in giorno, se destinare la maggiore prestazione oraria lavorata alla banca ore, in mancanza di tale scelta le predette prestazioni saranno pagate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL secondo le normali prassi aziendali.

Nel monte ore potranno essere cumulate non più di 36 ore nel primo anno di assunzione e 72 ore nel secondo anno di assunzione (pro-rata in caso di inserimento nel corso dell'anno);

Per le ore che confluiscono nel monte ore verrà corrisposta nel mese successivo a quello dell'effettuazione, la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista, dal vigente CCNL, per il lavoro straordinario; Le ore che confluiscono nel monte ore possono essere fruite entro i 6 mesi successivi all'anno di maturazione, al termine dei quali avverrà il pagamento delle ore non fruite con la retribuzione in atto;

I permessi a recupero, su autorizzazione del responsabile, possono essere fruiti a moduli minimi di 15 minuti. Al fine di permettere la gestione di eventuali imprevisti personali

e) **Permessi per visita medica:** saranno riconosciute ad ogni lavoratore, 50 ore per anno solare di permesso retribuito, per permettere di effettuare visite mediche.

I suddetti permessi annui potranno essere usufruiti per un massimo di 3 eventi in un mese e per massimo 4 ore per evento comprensive delle ore di spostamento.

Il dipendente dovrà darne informazione preventiva al proprio responsabile e successivamente alla visita, dovrà produrre il relativo attestato rilasciato dal medico che dimostri l'avvenuta visita con indicazione della data e dell'orario di inizio e fine visita.

Con riferimento a quanto sopra l'azienda valuterà con attenzione richieste particolari.

f) **Malattia:** come condizione di miglior favore, per gli eventi di malattia ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 2 dell'art. 187 del CCNL TDS l'azienda riconoscerà un'integrazione dell'indennità INPS fino al raggiungimento del 50% per i primi tre giorni (periodo di carenza) limitatamente agli eventi di malattia dal quinto al decimo.

g) **Indennità lavoratori Turnisti:** Le parti concordano che ai fini del presente accordo, sono definiti turnisti quei lavoratori che effettuano e rispettano un orario di lavoro regolamentato a turni avvicendati che prevedono anche la prestazione in fasce orarie notturne, domenicali e festive.

A tali lavoratori, con decorrenza 1° maggio 2023, verranno riconosciute le seguenti indennità giornaliere lorde:

i. € 75,00 quale Indennità giornaliera lavoro notturno - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella fascia oraria 22:00/06:00.

ii. € 45,00 quale Indennità giornaliera domenicale - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore nella giornata della domenica.

iii. € 65,00 quale Indennità giornaliera festiva - viene corrisposta a fronte dell'effettuazione di turni di lavoro che ricadono per almeno 4 ore in una delle seguenti giornate festive: o 6 gennaio (Epifania) o Il lunedì dopo Pasqua o 15 agosto (festa dell'Assunzione) o 1° novembre (Ognisanti) o 8 dicembre (Immacolata Concezione) o 26 dicembre (S. Stefano) o solennità del Patrono (sede di lavoro)